SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 dicembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 novembre 2015, n. **199**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON A COMMUNICATIONS PROCEDURE

UNITED NATIONS
2011

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON A COMMUNICATIONS PROCEDURE

The States parties to the present Protocol,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, the recognition of the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Noting that the States parties to the Convention on the Rights of the Child (hereinafter referred to as "the Convention") recognize the rights set forth in it to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status,

Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms,

Reaffirming also the status of the child as a subject of rights and as a human being with dignity and with evolving capacities,

Recognizing that children's special and dependent status may create real difficulties for them in pursuing remedies for violations of their rights,

Considering that the present Protocol will reinforce and complement national and regional mechanisms allowing children to submit complaints for violations of their rights,

Recognizing that the best interests of the child should be a primary consideration to be respected in pursuing remedies for violations of the rights of the child, and that such remedies should take into account the need for child-sensitive procedures at all levels,

Encouraging States parties to develop appropriate national mechanisms to enable a child whose rights have been violated to have access to effective remedies at the domestic level,

Recalling the important role that national human rights institutions and other relevant specialized institutions, mandated to promote and protect the rights of the child, can play in this regard,

Considering that, in order to reinforce and complement such national mechanisms and to further enhance the implementation of the Convention and, where applicable, the Optional Protocols thereto on the sale of children, child prostitution and child pornography and on the involvement of children in armed conflict, it would be appropriate to enable the Committee on the Rights of the Child (hereinafter referred to as "the Committee") to carry out the functions provided for in the present Protocol,

Have agreed as follows:

PART I
GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1
COMPETENCE OF THE COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD

1. A State party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee as provided for by the present Protocol.

2. The Committee shall not exercise its competence regarding a State party to the present Protocol on matters concerning violations of rights set forth in an instrument to which that State is not a party.

3. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State that is not a party to the present Protocol.

ARTICLE 2
GENERAL PRINCIPLES GUIDING THE FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

In fulfilling the functions conferred on it by the present Protocol, the Committee shall be guided by the principle of the best interests of the child. It shall also have regard for the rights and views of the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

ARTICLE 3
RULES OF PROCEDURE

1. The Committee shall adopt rules of procedure to be followed when exercising the functions conferred on it by the present Protocol. In doing so, it shall have regard, in particular, for article 2 of the present Protocol in order to guarantee child-sensitive procedures.

2. The Committee shall include in its rules of procedure safeguards to prevent the manipulation of the child by those acting on his or her behalf and may decline to examine any communication that it considers not to be in the child's best interests.

ARTICLE 4
PROTECTION MEASURES

1. A State party shall take all appropriate steps to ensure that individuals under its jurisdiction are not subjected to any human rights violation, ill-treatment or intimidation as a consequence of communications or cooperation with the Committee pursuant to the present Protocol.

2. The identity of any individual or group of individuals concerned shall not be revealed publicly without their express consent.

PART II
COMMUNICATIONS PROCEDURE

ARTICLE 5
INDIVIDUAL COMMUNICATIONS

1. Communications may be submitted by or on behalf of an individual or group of individuals, within the jurisdiction of a State party, claiming to be victims of a violation by that State party of any of the rights set forth in any of the following instruments to which that State is a party:

(*a*) The Convention;

(*b*) The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography;

(*c*) The Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict.

2. Where a communication is submitted on behalf of an individual or group of individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf without such consent.

ARTICLE 6
INTERIM MEASURES

1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been reached, the Committee may transmit to the State party concerned for its urgent consideration a request that the State party take such interim measures as may be necessary in exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violations.

2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.

ARTICLE 7
ADMISSIBILITY

The Committee shall consider a communication inadmissible when:

(*a*) The communication is anonymous;

(*b*) The communication is not in writing;

(*c*) The communication constitutes an abuse of the right of submission of such communications or is incompatible with the provisions of the Convention and/or the Optional Protocols thereto;

(*d*) The same matter has already been examined by the Committee or has been or is being examined under another procedure of international investigation or settlement;

(*e*) All available domestic remedies have not been exhausted. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or unlikely to bring effective relief;

(*f*) The communication is manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated;

(*g*) The facts that are the subject of the communication occurred prior to the entry into force of the present Protocol for the State party concerned, unless those facts continued after that date;

(*h*) The communication is not submitted within one year after the exhaustion of domestic remedies, except in cases where the author can demonstrate that it had not been possible to submit the communication within that time limit.

ARTICLE 8
TRANSMISSION OF THE COMMUNICATION

1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without reference to the State party concerned, the Committee shall bring any communication submitted to it under the present Protocol confidentially to the attention of the State party concerned as soon as possible.

2. The State party shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that it may have provided. The State party shall submit its response as soon as possible and within six months.

ARTICLE 9
FRIENDLY SETTLEMENT

1. The Committee shall make available its good offices to the parties concerned with a view to reaching a friendly settlement of the matter on the basis of respect for the obligations set forth in the Convention and/or the Optional Protocols thereto.

2. An agreement on a friendly settlement reached under the auspices of the Committee closes consideration of the communication under the present Protocol.

ARTICLE 10
CONSIDERATION OF COMMUNICATIONS

1. The Committee shall consider communications received under the present Protocol as quickly as possible, in the light of all documentation submitted to it, provided that this documentation is transmitted to the parties concerned.

2. The Committee shall hold closed meetings when examining communications received under the present Protocol.

3. Where the Committee has requested interim measures, it shall expedite the consideration of the communication.

4. When examining communications alleging violations of economic, social or cultural rights, the Committee shall consider the reasonableness of the steps taken by the State party in accordance with article 4 of the Convention. In doing so, the Committee shall bear in mind that the State party may adopt a range of possible policy measures for the implementation of the economic, social and cultural rights in the Convention.

5. After examining a communication, the Committee shall, without delay, transmit its views on the communication, together with its recommendations, if any, to the parties concerned.

ARTICLE 11
FOLLOW-UP

1. The State party shall give due consideration to the views of the Committee, together with its recommendations, if any, and shall submit to the Committee a written response, including information on any action taken and envisaged in the light of the views and recommendations of the Committee. The State party shall submit its response as soon as possible and within six months.

2. The Committee may invite the State party to submit further information about any measures the State party has taken in response to its views or recommendations or implementation of a friendly settlement agreement, if any, including as deemed appropriate by the Committee, in the State party's subsequent reports under article 44 of the Convention, article 12 of the Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography or article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict, where applicable.

ARTICLE 12
INTER-STATE COMMUNICATIONS

1. A State party to the present Protocol may, at any time, declare that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider

communications in which a State party claims that another State party is not fulfilling its obligations under any of the following instruments to which the State is a party:

(*a*) The Convention;

(*b*) The Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography;

(*c*) The Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict.

2. The Committee shall not receive communications concerning a State party that has not made such a declaration or communications from a State party that has not made such a declaration.

3. The Committee shall make available its good offices to the States parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of the respect for the obligations set forth in the Convention and the Optional Protocols thereto.

4. A declaration under paragraph 1 of the present article shall be deposited by the States parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter that is the subject of a communication already transmitted under the present article; no further communications by any State party shall be received under the present article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State party concerned has made a new declaration.

PART III
INQUIRY PROCEDURE

ARTICLE 13
INQUIRY PROCEDURE FOR GRAVE OR SYSTEMATIC VIOLATIONS

1. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State party of rights set forth in the Convention or in the Optional Protocols thereto on the sale of children, child prostitution and child pornography or on the involvement of children in armed conflict, the Committee shall invite the State party to cooperate in the examination of the

information and, to this end, to submit observations without delay with regard to the information concerned.

2. Taking into account any observations that may have been submitted by the State party concerned, as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the consent of the State party, the inquiry may include a visit to its territory.

3. Such an inquiry shall be conducted confidentially, and the cooperation of the State party shall be sought at all stages of the proceedings.

4. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit without delay these findings to the State party concerned, together with any comments and recommendations.

5. The State party concerned shall, as soon as possible and within six months of receiving the findings, comments and recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.

6. After such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 2 of the present article, the Committee may, after consultation with the State party concerned, decide to include a summary account of the results of the proceedings in its report provided for in article 16 of the present Protocol.

7. Each State party may, at the time of signature or ratification of the present Protocol or accession thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in the present article in respect of the rights set forth in some or all of the instruments listed in paragraph 1.

8. Any State party having made a declaration in accordance with paragraph 7 of the present article may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.

ARTICLE 14
FOLLOW-UP TO THE INQUIRY PROCEDURE

1. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in article 13, paragraph 5, invite the State party concerned to inform it of the measures taken and envisaged in response to an inquiry conducted under article 13 of the present Protocol.

2. The Committee may invite the State party to submit further information about any measures that the State party has taken in response to an inquiry conducted under article 13, including as deemed appropriate by the Committee, in the State party's subsequent reports under article 44 of the Convention, article 12 of the Optional Protocol to the Convention on the sale of children, child prostitution and child pornography or article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the involvement of children in armed conflict, where applicable.

PART IV
FINAL PROVISIONS

ARTICLE 15
INTERNATIONAL ASSISTANCE AND COOPERATION

1. The Committee may transmit, with the consent of the State party concerned, to United Nations specialized agencies, funds and programmes and other competent bodies its views or recommendations concerning communications and inquiries that indicate a need for technical advice or assistance, together with the State party's observations and suggestions, if any, on these views or recommendations.

2. The Committee may also bring to the attention of such bodies, with the consent of the State party concerned, any matter arising out of communications considered under the present Protocol that may assist them in deciding, each within its field of competence, on the advisability of international measures likely to contribute to assisting States parties in achieving progress in the implementation of the rights recognized in the Convention and/or the Optional Protocols thereto.

ARTICLE 16
REPORT TO THE GENERAL ASSEMBLY

The Committee shall include in its report submitted every two years to the General Assembly in accordance with article 44, paragraph 5, of the Convention a summary of its activities under the present Protocol.

ARTICLE 17
DISSEMINATION OF AND INFORMATION ON THE OPTIONAL PROTOCOL

Each State party undertakes to make widely known and to disseminate the present Protocol and to facilitate access to information about the views and recommendations of the Committee, in particular with regard to matters involving the State party, by appropriate and active means and in accessible formats to adults and children alike, including those with disabilities.

ARTICLE 18
SIGNATURE, RATIFICATION AND ACCESSION

1. The present Protocol is open for signature to any State that has signed, ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto.

2. The present Protocol is subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded to the Convention or either of the first two Optional Protocols thereto.

4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General.

ARTICLE 19
ENTRY INTO FORCE

1. The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit of the tenth instrument of ratification or instrument of accession, the present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

ARTICLE 20
VIOLATIONS OCCURRING AFTER THE ENTRY INTO FORCE

1. The Committee shall have competence solely in respect of violations by the State party of any of the rights set forth in the Convention and/or the first two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force of the present Protocol.

2. If a State becomes a party to the present Protocol after its entry into force, the obligations of that State vis-à-vis the Committee shall relate only to violations of the rights set forth in the Convention and/or the first two Optional Protocols thereto occurring after the entry into force of the present Protocol for the State concerned.

ARTICLE 21
AMENDMENTS

1. Any State party may propose an amendment to the present Protocol and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States parties with a request to be notified whether they favour a meeting of States parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months of the date of such communication, at least one third of the States parties favour such a meeting, the Secretary-General shall convene the meeting under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for approval and, thereafter, to all States parties for acceptance.

2. An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States parties that have accepted it.

ARTICLE 22
DENUNCIATION

1. Any State party may denounce the present Protocol at any time by written notification to the Secretary-General of the United Nations. The

denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the present Protocol to any communication submitted under articles 5 or 12 or any inquiry initiated under article 13 before the effective date of denunciation.

ARTICLE 23
DEPOSITARY AND NOTIFICATION BY THE SECRETARY-GENERAL

1. The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of the present Protocol.

2. The Secretary-General shall inform all States of:

(*a*) Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;

(*b*) The date of entry into force of the present Protocol and of any amendment thereto under article 21;

(*c*) Any denunciation under article 22 of the present Protocol.

ARTICLE 24
LANGUAGES

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States.

ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo
Protocollo opzionale 3

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO: PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI (*)

Nazioni Unite A/RES/66/138
originale: inglese
ASSEMBLEA GENERALE
Sessantaseiesima sessione
Punto 64 dell'ordine del giorno

66/138 Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni.

RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE
[sul rapporto del terzo Comitato {A/66/457}]

L'Assemblea Generale,

Accogliendo con favore l'adozione da parte del Consiglio dei diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno 2011, del Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni:

1. Adotta il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni così come figura nell'allegato alla presente risoluzione;

2. Raccomanda che il Protocollo opzionale sia aperto alla firma in occasione di una cerimonia da tenersi nel 2012 e chiede al Segretario generale e all'Alto commissario per i diritti umani di prestare l'aiuto necessario.

89[a] Riunione plenaria 19 dicembre 2011

Allegato Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni.

Gli Stati parti del presente Protocollo,

Considerando che, in conformità ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Notando che gli Stati parti della Convenzione sui diritti dei minori (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro giurisdizione, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilità, status di nascita o di altro, del minore, dei suoi genitori o rappresentanti legali;

Riaffermando l'universalità, indivisibilità, interdipendenza di tutti i diritti umani e libertà fondamentali;

Riaffermando altresì lo status del minore in quanto soggetto di diritti e in quanto essere umano dotato di dignità e di capacità in evoluzione;

Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza del minore può creargli notevoli difficoltà nell'avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti;

Considerando che il presente Protocollo rafforzerà e completerà i meccanismi nazionali e regionali che consentono ai minori di presentare denunce per violazioni dei loro diritti;

Riconoscendo che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di rimedi in caso di violazione dei suoi diritti e che tali rimedi dovrebbero tenere conto della necessità di procedure rispettose della sensibilità del minore a tutti i livelli;

Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire ad un minore i cui diritti sono stati violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale;

Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono svolgere al riguardo;

Considerando che, al fine di rafforzare e completare tali meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l'attuazione della Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, sarebbe opportuno consentire al Comitato sui diritti dell'infanzia (di seguito denominato "il Comitato") di svolgere le funzioni previste nel presente Protocollo;

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I - Disposizioni generali

Articolo 1

Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia

1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato come stabilito dal presente Protocollo.

2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di uno Stato parte del presente Protocollo per questioni relative a violazioni di diritti enunciati in uno strumento di cui tale Stato non è parte.

3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se questa riguarda uno Stato che non è una parte del presente Protocollo.

(*) Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - febbraio 2012, effettuata dalle dott.sse Claudia Poti e Nicoletta Marini (funzionari linguistici). Originale inglese in: JittBi//d^c^^s-dds-ny.un.org/doc/UNDQaGEN/Nll/4S7/10/PDF/Nl 146710.

Articolo 2

Principi generali che guidano le funzioni del Comitato

Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo, il Comitato è guidato dal principio dell'interesse superiore del minore. Esso ha anche riguardo per i diritti e le opinioni del minore, dando alle opinioni del minore il peso dovuto in funzione della sua età e maturità.

Articolo 3

Regolamento

1. Il Comitato adotta il regolamento da seguire nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. Nel far ciò, esso deve avere riguardo in particolare per l'articolo 2 del presente Protocollo al fine di garantire che le procedure siano rispettose della sensibilità del minore.

2. Il Comitato include nel suo regolamento delle tutele per evitare che il minore sia manipolato da chi agisce per suo conto e può rifiutare di esaminare una comunicazione che considera non essere nell'interesse superiore del minore.

Articolo 4

Misure di protezione

1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamento o intimidazione come conseguenza di aver inviato comunicazioni o collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.

2. L'identità della persona interessata o del gruppo di persone interessate non è rivelata al pubblico senza l'espresso consenso degli stessi.

PARTE II - PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI

Articolo 5

Comunicazioni individuali

1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione di uno Stato parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati in uno dei seguenti strumenti di cui tale Stato è parte:

a) la Convenzione;

b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia;

c) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.

2. Quando una comunicazione è presentata per conto di una persona o di un gruppo di persone, ciò deve essere fatto con il consenso degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro conto senza tale consenso.

Articolo 6

Misure provvisorie

1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e prima di adottare una decisione sul merito, il Comitato può trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo urgente esame, una richiesta affinché questo adotti le misure provvisorie che si rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di evitare un eventuale danno irreparabile alla vittima o alle vittime delle asserite violazioni.

2. Quando il Comitato esercita la facoltà di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciò non comporta una decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione.

Articolo 7

Ricevibilità

1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

a) la comunicazione è anonima;

b) la comunicazione non è presentata per iscritto;

c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali;

d) la stessa questione è stata già esaminata dal Comitato o è stata o è esaminata in virtù di un'altra procedura internazionale di inchiesta o di composizione;

e) non sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni disponibili. Tale requisito non si applica quando l'utilizzo dei mezzi di ricorso è irragionevolmente lungo o è improbabile che apporti un'effettiva riparazione;

f) la comunicazione è manifestamente infondata o è insufficientemente motivata;

g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori all'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello Stato parte interessato, salvo che detti fatti non siano proseguiti successivamente a tale data;

h) la comunicazione non è presentata entro il termine di un anno dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i casi in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.

Articolo 8

Trasmissione della comunicazione

1. Salvo che il Comitato non dichiari una comunicazione irricevibile senza rinviarla allo Stato parte interessato, il Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello Stato parte interessato le comunicazioni ricevute in virtù del presente Protocollo.

2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o dichiarazioni a chiarimento della questione e dei rimedi eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.

Articolo 9

Composizione amichevole

1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali.

2. Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 10

Esame delle comunicazioni

1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo, alla luce della documentazione presentatagli, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.

2. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente Protocollo riunendosi a porte chiuse.

3. Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie esso esamina celermente la comunicazione.

4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato parte in conformità all'articolo 4 della Convenzione. Nel far ciò esso tiene presente che lo Stato parte può adottare varie misure di politica generale per dare attuazione ai diritti economici, sociali e culturali della Convenzione.

5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su tale comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni.

Articolo 11

Seguito

1. Lo Stato parte da la dovuta considerazione alle valutazioni del Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al Comitato una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate o previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi.

2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta alle sue valutazioni o raccomandazioni o in attuazione di un'eventuale composizione amichevole, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.

Articolo 12

Comunicazioni interstatali

1. Uno Stato parte del presente Protocollo può, in ogni momento, dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte:

a) la Convenzione;

b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia;

c) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.

2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative ad uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o che provengono da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione.

3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali.

4. Una dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale.

Tale ritiro non pregiudica l'esame di una questione che forma oggetto di una comunicazione già trasmessa ai sensi del presente articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte è ricevuta ai sensi del presente articolo dopo il ricevimento da parte del Segretario generale della notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato abbia effettuato una nuova dichiarazione.

PARTE III - PROCEDURA DI INCHIESTA

Articolo 13

Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche

1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili da cui si evincono violazioni gravi o sistematiche, da uno Stato parte, dei diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, il Comitato invita quest'ultimo a collaborare all'esame delle informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio osservazioni relativamente a dette informazioni.

2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate dallo Stato parte interessato, nonché di qualunque altra informazione attendibile in suo possesso, il Comitato può incaricare uno o più membri al proprio interno di svolgere un'inchiesta e riferire urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con il consenso dello Stato parte,

l'inchiesta può comprendere una visita nel territorio di tale Stato.

3. L'inchiesta è svolta con riservatezza e la cooperazione dello Stato parte è richiesta in tutte le fasi della procedura.

4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato, insieme ad eventuali commenti e raccomandazioni.

5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei risultati, dei commenti e delle raccomandazioni trasmessi dal Comitato, presenta le proprie osservazioni al Comitato.

6. Dopo la conclusione della suddetta procedura relativamente ad un'indagine svolta in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, dopo essersi consultato con lo Stato parte interessato, decidere di inserire un resoconto sommario dei risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16 del presente Protocollo.

7. Ciascuno Stato parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato di cui al presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1.

8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 14

Seguito della procedura di inchiesta

1. Il Comitato può, se necessario, scaduto il periodo di sei mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato a fornire informazioni circa le misure adottate e programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo 13 del presente Protocollo.

2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta ad un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Assistenza e cooperazione internazionali

1. Il Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite, nonché ad altri organismi competenti, le proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e inchieste da cui si evince la necessità di consulenza o assistenza tecnica, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte su tali vantazioni o raccomandazioni.

2. Il Comitato, inoltre, può portare all'attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, le questioni sollevate dalle comunicazioni esaminate a norma del presente Protocollo che possano aiutarli a pronunciarsi, ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunità di misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri a progredire nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai suoi Protocolli facoltativi.

Articolo 16

Rapporto all'Assemblea Generale

II Comitato inserisce nel proprio rapporto presentato ogni due anni all'Assemblea Generale in conformità all'articolo 44, paragrafo 5, della Convenzione un compendio delle proprie attività ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 17

Diffusione e informazione circa il Protocollo opzionale

Ciascuno Stato parte si impegna a far conoscere ampiamente e a diffondere il presente Protocollo nonché ad agevolare l'accesso degli adulti e dei minori, compresi i portatori di handicap, alle informazioni circa le valutazioni e le raccomandazioni del Comitato, con particolare riferimento alle questioni che riguardano lo Stato parte, mediante strumenti attivi e idonei e con modalità accessibili.

Articolo 18

Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato, ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito.

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo rimane aperto all'adesione degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito.

4. L'adesione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 20

Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore

1. Il Comitato è competente esclusivamente con riferimento a violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse dallo Stato parte successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Se uno Stato diviene parte del presente Protocollo dopo l'entrata in vigore dello stesso, gli obblighi di tale Stato nei confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato.

Articolo 21

Emendamenti

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di comunicargli se sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale riunione, il Segretario generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti è sottoposto dal Segretario generale all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'approvazione e, successivamente, a tutti gli Stati parti per l'accettazione.

2. Ogni emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quando il numero degli strumenti di accettazione depositati raggiunge i due terzi del numero dì Stati parti alla data di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.

Articolo 22

Denuncia

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

2. Le disposizioni del presente Protocollo continueranno ad applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5 o 12 o ad ogni indagine avviata ai sensi dell'articolo 13 precedentemente alla data di decorrenza di efficacia della denuncia.

Articolo 23

Depositario e notifica da parte del Segretario generale

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri in merito a:

a) firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo;

b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e degli emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 21;

c) denunce ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 24

Lingue

1. L'originale del presente Protocollo, di cui i testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia autentica del presente Protocollo a tutti gli Stati.

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1601):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI), in data 26 agosto 2014.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 23 settembre 2014, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 2 ottobre 2014; il 10 giugno 2015.

Esaminato in Aula ed approvato il 15 luglio 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3238):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 luglio 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 settembre 2015; il 29 ottobre 2015.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 4 novembre 2015.

15G00215

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 2015.

Approvazione della dotazione organica dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e, in particolare, l'art. 19, comma 1, che prevede che la dotazione organica dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, nel limite massimo di duecento unità;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato effettuata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in data 13 luglio 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 febbraio 2014, n. 47;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 febbraio 2014, n. 47;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 maggio 2014, n. 122;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Dotazione organica dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. In attuazione dell'art. 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la dotazione organica dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è numericamente determinata secondo l'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con proprio successivo provvedimento, individua gli uffici e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti e la distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'amministrazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto.

3. Per assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane rispetto alle effettive esigenze operative, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con proprio successivo provvedimento, ripartisce i contingenti di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinati, in profili professionali e per fasce retributive. I profili professionali sono ripartiti tra il settore tecnico-operativo e quello giuridico-amministrativo.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 sono tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 4, secondo periodo, e dall'art. 32, commi 4 e 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, relativamente all'utilizzo da parte dell'Agenzia degli esperti di cui all'art. 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nel limite del contingente massimo di cui all'allegata Tabella 2.

6. La stipula di contratti con personale locale assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera è regolato dall'art. 19, comma 6, della legge n. 125 del 2014 nel limite del contingente complessivo di cui all'allegata Tabella 2.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2015

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2964

Tabella 1

Dotazione organica dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo

Qualifiche dirigenziali e aree	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigenti di I fascia	2
Dirigenti di II fascia	16
Totale dirigenti	18
Aree	
Area terza	122
Area seconda	56
Area prima	4
Totale aree	182
TOTALE	200

Tabella 2

Contingenti massimi di personale
previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125

Tipologia di personale	Disposizione della legge n. 125 del 2014	Contingente massimo
Esperti ex art. 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (categorie ad esaurimento)	Art. 32, comma 4	50
Personale locale assunto all'estero	Art. 19, comma 6	100

15A09352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Monesiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Monesiglio (Cuneo);

Considerato altresì che, in data 30 ottobre 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monesiglio (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monesiglio (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Torcello.

Il citato amministratore, in data 30 ottobre 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monesiglio (Cuneo).

Roma, 18 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A09353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Percile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Percile (Roma);

Considerato altresì che, in data 2 novembre 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Percile (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Percile (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Massimiliano Meriggioli.

Il citato amministratore, in data 2 novembre 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Percile (Roma).

Roma, 18 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A09354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di San Massimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Massimo (Campobasso);

Considerato altresì che, in data 9 novembre 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Massimo (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Massimo (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Fulvio Manfredi Selvaggi.

Il citato amministratore, in data 9 novembre 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Massimo (Campobasso).

Roma, 24 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A09355

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2015.

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2015, di determinare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dall'1 al 15 del mese di dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2015, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

15A09465

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 dicembre 2015.

Anticipazione delle somme da destinare ai comuni in stato di dissesto finanziario.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 243-*quinquies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visti, altresì, i commi 3 e 4, dello stesso art. 243-*quinquies*, con i quali è previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del TUOEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione;

Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-*quinquies*, per il riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-*quinquies*;

Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;

Ritenuto di prevedere, rispetto al periodo di restituzione massimo di 10 anni fissato nel richiamato 243-*ter*, un periodo di cinque anni, per assicurare che la restituzione stessa si esaurisca nel corso della consiliatura successiva alla gestione commissariale;

Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2013 nei comuni di cui all'allegato A, sulla base dei dati ISTAT ivi riportati;

Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell'art. 243-*quinquies*, comma 3, del TUOEL, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Concessione anticipazione di cassa

1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti di 20 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

Art. 2.

Criteri e modalità per la concessione dell'anticipazione

1. Per l'anno 2015 l'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge.

2. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro 15 giorni successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Art. 3.

Modalità per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all'allegato A del presente decreto, è restituita in cinque anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.

2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

5. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2015

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO *A*

ARTICOLO 243-*QUINQUIES* - TUOEL

CODICE ENTE	ENTE	PROVINCIA	ABITANTI	IMPORTO RIPARTO
5190650110	Scicli	Ragusa	n. 27.033	euro 5.406.600,00
4180220080	Badolato	Catanzaro	n. 3.152	euro 630.400,00

15A09351

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 novembre 2015.

Individuazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di tutelare il patrimonio culturale e storico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che autorizza la spesa di euro 5,5 milioni per l'anno 2015, al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico, individuando gli interventi da finanziare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 -2017”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione del 31 dicembre 2014, n. 594, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2015 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

Considerato che sul bilancio di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato istituito, per l'anno 2015, il capitolo di spesa 7531, in attuazione della previsione del citato art. 1, comma 241, della legge n.190 del 2014;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del 29 gennaio 2015, n. 1, che assegna le risorse del suddetto capitolo alla Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

Ritenuto di individuare gli interventi da finanziare, di cui all'art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quelli diretti al recupero, al restauro conservativo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico, nonché in quelli relativi a progetti culturali elaborati da enti locali, per un importo pari a 5,5 milioni di euro, rinviando la selezione dei singoli progetti alle procedure previste per le diverse aree di intervento;

Considerato che alla selezione dei progetti finalizzati alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale e storico provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite;

Considerato che, al fine di accelerare e semplificare le procedure di impegno di spesa, di realizzazione degli interventi previsti dalle citate disposizioni normative e di successivo monitoraggio, è opportuno procedere al trasferimento delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stanziate sul capitolo 7531, a favore dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione degli interventi

1. Gli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo l, comma 241, della legge n. 190 del 2014, per i quali il medesimo articolo ha autorizzato la spesa di complessivi euro 5,5 milioni, sono individuati negli interventi finalizzati al recupero, al restauro conservativo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico, nonché negli interventi relativi a progetti culturali elaborati da enti locali, finalizzati alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale e storico.

2. La selezione dei singoli progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 è effettuata dal Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che provvede a tal fine all'emanazione dei necessari provvedimenti attuativi. Con apposite convenzioni o accordi stipulati tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i soggetti proponenti sono, altresì, stabilite le modalità di finanziamento dei progetti.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Con successivi provvedimenti si provvede alla richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzata al trasferimento delle risorse a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2015

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3560

15A09400

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2015.

Sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui al decreto 15 ottobre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, così come modificato ed integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede una dotazione finanziaria complessiva per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto stesso pari a euro 150.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e che tali risorse possano essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie ovvero dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto, altresì, in particolare, l'articolo 9, comma 5, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e che il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Visto, inoltre, in particolare, l'articolo 13, comma 3, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico può istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di

un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto, al fine di garantire la quota di finanziamento agevolato richiesto dalle imprese a titolo di anticipazione, in alternativa alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 aprile 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 5 maggio 2015 e oggetto di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015, come rettificato con decreto direttoriale 28 maggio 2015, con il quale, in attuazione del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2014, sono stati definiti i termini e i modelli per la presentazione delle istanze preliminari e delle domande di agevolazioni, nonché indicate le modalità di applicazione dei criteri di valutazione previsti dai decreti ministeriali medesimi;

Visto l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che le istanze preliminari di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014 possono essere presentate dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 giugno 2015;

Visto l'articolo 4, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che il Comitato, di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, esamina le istanze preliminari secondo l'ordine di ricevimento ed esaminando nella medesima seduta le istanze presentate nella stessa settimana, che il Comitato medesimo trasmette i propri giudizi complessivi sintetici al Ministero dello sviluppo economico e che quest'ultimo pubblica tali giudizi sul proprio sito internet entro tre giorni lavorativi dal pronunciamento ai fini della successiva presentazione, da parte delle imprese interessate, delle domande di agevolazione;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 5, del predetto decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che il Direttore generale per gli incentivi alle imprese, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, può disporre la sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari, qualora le agevolazioni richieste con le istanze preliminari medesime e con le domande già presentate raggiungano un ammontare tale da far ragionevolmente presupporre, anche in esito alle relative valutazioni istruttorie, un esaurimento delle risorse disponibili;

Effettuata una stima delle agevolazioni concedibili sulla base dei costi complessivi esposti nelle istanze preliminari e nelle domande pervenute e tenuto conto dei dati medi di rinunce, istruttorie negative e riduzioni dei costi ammissibili in fase istruttoria rilevati per il bando relativo ai progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020" di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2013;

Effettuata, altresì, una stima della riduzione media del contributo alla spesa concedibile per effetto del punteggio attribuibile ai progetti presentati sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all'allegato n. 12 del più volte citato decreto direttoriale 30 aprile 2015;

Considerato che, sulla base delle stime anzidette, al fine del rispetto del vincolo delle risorse disponibili, al netto dell'accantonamento di una quota pari al 2 per cento della dotazione medesima da destinare all'istituendo fondo relativo allo strumento di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, risulterebbero valutabili domande con un costo esposto complessivamente pari a non più di 280 milioni di euro;

Considerato che i costi complessivi delle istanze preliminari e delle domande presentate alle ore 19.00 del 4 dicembre 2015 e, quindi, sono pari a circa 328 milioni di euro e, quindi, superano il suddetto ammontare;

Considerata l'opportunità di sospendere temporaneamente la presentazione di ulteriori istanze preliminari per evitare la predisposizione di domande di agevolazione che rischierebbero di non poter essere soddisfatte, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, è disposta, a partire dalle ore 19,00 del 4 dicembre 2015, la sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014 recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana".

2. I termini di cui al comma 1 saranno tempestivamente riaperti qualora, per le istanze preliminari già presentate, dovessero risultare disponibili risorse finanziarie in esito alle valutazioni del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, e, successivamente, in esito al fabbisogno delle relative domande di agevolazioni effettivamente presentate, nonché alle relative valutazioni istruttorie da parte del Soggetto gestore.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni, rimane fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, richiamato dall'articolo 9, comma 5, del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, in ordine al diritto alle agevolazioni da parte dei soggetti proponenti esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4. I termini di cui al comma 1 saranno parimenti riaperti qualora le attuali risorse finanziarie disponibili dovessero essere integrate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 ottobre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it/.

Roma, 4 dicembre 2015

Il direttore generale: SAPPINO

15A09350

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Clodronico Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 267/2015 - 1392 del 27 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACIDO CLODRONICO SANDOZ.

Confezioni:

035030016 - "100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile" 12 fiale;

035030028 - "300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa" 6 fiale;

035030030 - "100 mg/3.3 ml soluzione iniettabile" 6 fiale.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09284

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Sandoz GMBH».

Con la determinazione n. aRM - 268/2015 - 1771 del 27 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PACLITAXEL SANDOZ GMBH.

Confezioni:

041077203 - descrizione: " 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 20 flaconcini da 600 mg/100 ml;

041077189 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 600 mg/100 ml;

041077177 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 600 mg/100 ml;

041077165 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 20 flaconcini da 300 mg/50 ml;

041077153 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini da 300 mg/50 ml;

041077140 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 300 mg/50 ml;

041077191 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini da 600 mg/100 ml;

041077138 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 300 mg/50 ml;

041077126 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 20 flaconcini da 150 mg/25 ml;

041077114 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini da 150 mg/25 ml;

041077102 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 150 mg/25 ml;

041077090 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 150 mg/25 ml;

041077088 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 20 flaconcini da 100 mg/16.7 ml;

041077076 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini da 100 mg/16.7 ml;

041077064 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 100 mg/16.7 ml;

041077052 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 100 mg/16.7 ml;

041077049 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 20 flaconcini da 30 mg/5 ml;

041077037 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini da 30 mg/5 ml;

041077025 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 30 mg/5 ml;

041077013 - "6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 30 mg/5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09285

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amisulpride Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 269/2015 - 1392 del 27 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929017

Descrizione: «50 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929029

Descrizione: «50 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929031

Descrizione: «50 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929043

Descrizione: «50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929056

Descrizione: «50 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929068

Descrizione: «50 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929070

Descrizione: «50 mg compresse» 42 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929082

Descrizione: «50 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929094

Descrizione: «50 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929106

Descrizione: «50 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929118

Descrizione: «50 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929120

Descrizione: «50 mg compresse» 150 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929132

Descrizione: «50 mg compresse» 198 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929144

Descrizione: «200 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929157

Descrizione: «200 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929169

Descrizione: «200 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929171

Descrizione: «200 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929183

Descrizione: «200 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929195

Descrizione: «200 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929207

Descrizione: «200 mg compresse» 42 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929219

Descrizione: «200 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929221

Descrizione: «200 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929233

Descrizione: «200 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929245

Descrizione: «200 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929258

Descrizione: «200 mg compresse» 150 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929260

Descrizione: «200 mg compresse» 198 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929272

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929284

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929322

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929296

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929308

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929310

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929334

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929346

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929359

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929361

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929373

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929385

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister PVC/AL

Medicinale: AMISULPRIDE SANDOZ

Confezione: 039929397

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 198 compresse in blister PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09286

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Immunoprin».

Con la determinazione n. aRM - 270/2015 - 1392 del 30 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IMMUNOPRIN

Confezione: 037476013

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: IMMUNOPRIN

Confezione: 037476025

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09287

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Carbonato + Vitamina D3 Germed».

Con la determinazione n. aRM - 271/2015 - 2376 del 30 novembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 GERMED.

Confezione: 034892012.

Descrizione: «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09288

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossimetazolina Carlo Erba».

Con la determinazione n. aRM - 273/2015 - 7095 del 2 dicembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Carlo Erba O.T.C. S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OSSIMETAZOLINA CARLO ERBA.

Confezione: 036997017.

Descrizione: «0,05 % spray nasale, soluzione» flacone 15 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A09289

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carboplatino Hospira».

Estratto determina V&A n. 2258 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e della variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale CARBOPLATINO HOSPIRA;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale CARBOPLATINO HOSPIRA, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 028491013 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 5 ml;

AIC n. 028491025 - «150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 15 ml;

AIC n. 028491037 - «450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 45 ml;

AIC n. 028491076 - «600 mg/60 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 60 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale 02292260599) con sede legale e domicilio fiscale in Via Orazio, 20/22, 80122 - Napoli (NA) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09290

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «MS Contin».

Estratto determina V&A n. 2259 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale MS CONTIN;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale MS CONTIN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025624014 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse

A.I.C. n. 025624026 - «30 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse

A.I.C. n. 025624038 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse

A.I.C. n. 025624040 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse

A.I.C. n. 025624053 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 16 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. (codice fiscale 03859880969) con sede legale e domicilio fiscale in via Serbelloni Gabrio, 4, 20122 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09313

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio Baxter S.p.A.».

Estratto determina V&A n. 2260 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale GLUCOSIO BAXTER S.P.A.;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale GLUCOSIO BAXTER S.P.A., nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030923015 - "5% soluzione per infusione" flaconcino da 50 ml

A.I.C. n. 030923027 - "5% soluzione per infusione" flaconcino da 100 ml

A.I.C. n. 030923039 - "5% soluzione per infusione" flaconcino da 250 ml

A.I.C. n. 030923041 - "5% soluzione per infusione" flaconcino da 500 ml

A.I.C. n. 032390270 - "50 gr/100 ml soluzione per infusione" sacca da 50 ml

A.I.C. n. 030923066 - "5% soluzione per infusione" sacca clear-flex 100 ml

A.I.C. n. 030923078 - "5% soluzione per infusione" sacca clear-flex 250 ml

A.I.C. n. 030923080 - "5% soluzione per infusione" sacca clear-flex 500 ml

A.I.C. n. 030923092 - "5% soluzione per infusione" sacca clear-flex 1000 ml

A.I.C. n. 032390383 - "5% soluzione per infusione" 25 flaconi da 50 ml

A.I.C. n. 032390395 - "5% soluzione per infusione" 25 flaconi da 100 ml

A.I.C. n. 032390407 - "5% soluzione per infusione" 25 flaconi da 250 ml

A.I.C. n. 032390419 - "5% soluzione per infusione" 25 flaconi da 500 ml

A.I.C. n. 032390421 - "5% soluzione per infusione" 50 sacche clear flex da 50 ml

A.I.C. n. 032390433 - "5% soluzione per infusione" 50 sacche clear flex da 100 ml

A.I.C. n. 032390445 - "5% soluzione per infusione" 50 sacche clear flex da 250 ml

A.I.C. n. 032390282 - "5% soluzione per infusione" 50 sacche clear flex da 500 ml

A.I.C. n. 032390294 - "5% soluzione per infusione" 50 sacche clear flex da 1000 ml

A.I.C. n. 030923104 - "10% soluzione per infusione" flaconcino da 50 ml

A.I.C. n. 030923116 - "10% soluzione per infusione" flaconcino da 100 ml

A.I.C. n. 030923128 - "10% soluzione per infusione" flaconcino da 250 ml

A.I.C. n. 030923130 - "10% soluzione per infusione" flaconcino da 500 ml

A.I.C. n. 030923142 - "10% soluzione per infusione" sacca clear-flex 100 ml

A.I.C. n. 030923155 - "10% soluzione per infusione" sacca clear-flex 250 ml

A.I.C. n. 030923167 - "10% soluzione per infusione" sacca clear-flex da 500 ml

A.I.C. n. 030923179 - "10% soluzione per infusione" sacca clear-flex 1000 ml

A.I.C. n. 032390306 - "10% soluzione per infusione" 30 flaconi da 250 ml

A.I.C. n. 032390318 - "10% soluzione per infusione" 20 flaconi da 500 ml

A.I.C. n. 030923181 - "20% soluzione per infusione" flaconcino 50 ml

A.I.C. n. 030923193 - "20% soluzione per infusione" flaconcino 100 ml

A.I.C. n. 030923217 - "20% soluzione per infusione" flaconcino 500 ml

A.I.C. n. 030923229 - "20% soluzione per infusione" sacca clear-flex 100 ml

A.I.C. n. 030923231 - "20% soluzione per infusione" sacca clear-flex 250 ml

A.I.C. n. 030923243 - "20% soluzione per infusione" sacca clear-flex 500 ml

A.I.C. n. 030923256 - "20% soluzione per infusione" sacca clear-flex 1000 ml

A.I.C. n. 032390320 - "20% soluzione per infusione" 20 flaconi da 500 ml

A.I.C. n. 032390332 - "20% soluzione per infusione" 20 sacche clear flex da 500 ml

A.I.C. n. 030923344 - "33% soluzione per infusione" flaconcino 50 ml

A.I.C. n. 030923357 - "33% soluzione per infusione" flaconcino 100 ml

A.I.C. n. 030923369 - "33% soluzione per infusione" flaconcino 250 ml

A.I.C. n. 030923371 - "33% soluzione per infusione" flaconcino 500 ml

A.I.C. n. 030923383 - "33% soluzione per infusione" sacca clear-flex 100 ml

A.I.C. n. 030923395 - "33% soluzione per infusione" sacca clear-flex 250 ml

A.I.C. n. 030923407 - "33% soluzione per infusione" sacca clear-flex 500 ml

A.I.C. n. 030923419 - "33% soluzione per infusione" sacca clear-flex 1000 ml

A.I.C. n. 032390344 - "33% soluzione per infusione" 20 flaconi da 500 ml

A.I.C. n. 032390357 - "33% soluzione per infusione" 20 sacche clear flex da 500 ml

A.I.C. n. 030923421 - "50% soluzione per infusione" flaconcino 50 ml

A.I.C. n. 030923433 - "50% soluzione per infusione" flaconcino 100 ml

A.I.C. n. 030923445 - “50% soluzione per infusione” flaconcino 250 ml

A.I.C. n. 030923458 - “50% soluzione per infusione” flaconcino 500 ml

A.I.C. n. 030923460 - “50% soluzione per infusione” sacca clear-flex 100 ml

A.I.C. n. 030923472 - “50% soluzione per infusione” sacca clear-flex 500 ml

A.I.C. n. 030923484 - “50% soluzione per infusione” sacca clear-flex 1000 ml

A.I.C. n. 030923496 - “50% soluzione per infusione” sacca clear-flex 250 ml

A.I.C. n. 032390369 - “50% soluzione per infusione” 20 flaconi da 500 ml

A.I.C. n. 032390371 - “50% soluzione per infusione” 20 sacche clear-flex da 500 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Baxter S.P.A. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Dell’ Industria, 20, 00144 - Roma (RM) Italia

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09314

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipofundin MCT».

Estratto determina V&A n. 2261 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e variazione C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale LIPOFUNDIN MCT.

È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale Lipofundin MCT, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 027485147 - “5 g + 5 g/100 ml emulsione per infusione” 10 flaconi 100 ml

AIC n. 027485150 - “5 g + 5 g/100 ml emulsione per infusione” 10 flaconi 250 ml

AIC n. 027485162 - “5 g + 5 g/100 ml emulsione per infusione” 10 flaconi 500 ml

AIC n. 027485174 - “10 g + 10 g/100 ml emulsione per infusione” 10 flaconi 100 ml

AIC n. 027485186 - “10 g + 10 g/100 ml emulsione per infusione” 10 flaconi 250 ml

AIC n. 027485198 - “10 g + 10 g/100 ml emulsione per infusione” 10 flaconi 500 ml

AIC n. 027485200 - “10 g + 10 g/100 ml emulsione per infusione “ 6 flaconi 1000 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG con sede legale e domicilio in Carl Braun Strasse, 1 - 34212 - Melsungen (Germania)

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09315

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortiflam».

Estratto determina V&A n. 2262 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.13, relativamente al medicinale CORTIFLAM;

È autorizzato l’aggiornamento del modulo 5 con inserimento di uno studio osservazionale, prospettico, multicentrico condotto su 258 pazienti con dermatosi infiammatorie.

Relativamente al medicinale Cortiflam, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 035727015 - “2,250 mg cerotto medicato “ 4 cerotti medicati

AIC n. 035727027 - “2,250 mg cerotto medicato “ 8 cerotti medicati

AIC n. 035727039 - “2,250 mg cerotto medicato “ 16 cerotti medicati

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.R.L. (codice fiscale 10616310156) con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 - Lodi (LO) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09316

MINISTERO DELL’INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Barnaba di Fantuzza, in Castel Guelfo

Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015, viene soppressa la Parrocchia di S. Barnaba di Fantuzza, con sede in Castel Guelfo (BO).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Michele Arcangelo di Ganzanigo, con sede in Medicina (BO).

15A09280

Soppressione della Parrocchia di S. Giacomo delle Calvane, in Castiglione dei Pepoli

Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015, viene soppressa la Parrocchia di S. Giacomo delle Calvane, con sede in Castiglione dei Pepoli (BO).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Michele Arcangelo di Baragazza, con sede in Castiglione dei Pepoli (BO).

15A09281

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia del Beato Giovanni Paolo II, in Villaricca

Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015, la Parrocchia del Beato Giovanni Paolo II, con sede in Villaricca (NA), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia di San Giovanni Paolo II, con sede in Villaricca (NA).

15A09282

Approvazione del trasferimento della sede della Casa della Compagnia di Gesù denominata «Istituto Cesare Arici», in Gallarate.

Con decreto del Ministro dell’interno in data 24 novembre 2015, viene approvato il trasferimento della sede della Casa della Compagnia di Gesù denominata “Istituto Cesare Arici” da Gallarate (VA) a Trento.

15A09283

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-293) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.